



DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, DEI SERVIZI PER IL LAVORO E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante *“Legge-quadro in materia di formazione professionale”* e successive modificazioni;

VISTA la legge 4 gennaio 1990 n. 1 recante *“Disciplina dell’attività di estetista”* e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante *“Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”* e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro della salute del 21 marzo 1994, n. 352 recante *“Regolamento recante i contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame al fine del conseguimento della qualifica professionale di estetista”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017 n. 57 recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”*, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, recante *“Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”*;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 gennaio 2022, n. 13 recante *“Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell’ambito del Segretariato generale e delle Direzioni Generali”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2023, n. 230, recante *“Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione”* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.38 del 15 febbraio 2024;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2025 al n. 85 , con il quale è stato conferito al Dott. Massimo Temussi l’incarico di Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all’occupazione, nell’ambito del

Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTA l'istanza presentata in data 5 marzo 2025 (MDL-2025022814188) per il riconoscimento, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista, del diploma di laurea in "*Cosmetologia*" conseguito il 28 febbraio 2024 presso Wyzsza Szkola Inzynierii i Zdrowia di Varsavia (Polonia), dalla signora Yana Liashchynskaya, cittadina bielorusa;

VISTA la mail del 21 marzo 2025 (prot. A41N9XY/5988) di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, con contestuale richiesta di integrazione documentale concernente il titolo di cui si chiede il riconoscimento provvisto di apostilla, la documentazione fiscale attestante eventuale esperienza lavorativa svolta all'estero esclusivamente con la qualifica di estetista, gli aggiornamenti in merito agli esiti della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno elettronico di cui al bollettino datato 13 settembre 2024 e di produrlo qualora sia stato nel frattempo rilasciato dalle Autorità competenti e la specifica di volere il riconoscimento del titolo di estetista come lavoratrice dipendente, come indicato nell'istanza, oppure in qualità di lavoratrice autonoma nonché con informativa se la Regione di residenza indicata nell'istanza (Sardegna) corrisponda a quella ove s'intenda espletare eventuale misura compensativa;

VISTA la mail del 6 maggio 2025 (prot. A41N9XY/9064 del 6 maggio 2025) con cui è stato sollecitato l'invio della documentazione integrativa richiesta;

VISTO il riscontro dell'istante del 7 maggio 2025 (prot.A41N9XY/9200 del 8 maggio 2025) con cui invia della documentazione e dichiara di voler lavorare come dipendente in Regione Lombardia;

VISTA la mail dell'istante del 20 maggio 2025 (prot.A41N9XY/ 10230 del 20 maggio 2025) con cui l'istante dichiara di essere in attesa della carta di soggiorno per motivi familiari da parte della Questura di Sassari; di avere la residenza a Sassari (Sardegna) ma che desidera svolgere l'attività lavorativa come estetista nella Regione Lombardia;

VISTA la mail del 28 maggio 2025 (prot. A41N9XY/10983 del 28 maggio 2025) in cui l'istante dichiara di voler svolgere le misure compensative previste per il riconoscimento della qualifica nella Regione Lombardia dove risiede attualmente;

VISTA la mail del 11 giugno 2025 (prot. A41N9XY/ 11811 del 11 giugno 2025) con cui l'Amministrazione richiede di produrre la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa al titolo e rinnova la richiesta di aggiornamenti in merito agli esiti della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno elettronico di cui al bollettino datato 13 settembre 2024;

VISTO il riscontro dell'istante del 13 giugno 2025 (prot. A41AXY/ 11966 del 13 giugno 2025) con cui trasmette la traduzione giurata della pratica svolta in Polonia nel corso di tre anni e comunica che è ancora in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno;

VISTE le mail del 7 luglio 2025 (prot.A41N9XY/13331 del 7 luglio 2025, prot.A41N9XY/13333 del 7 luglio 2025 e prot.A41N9XY/13334 del 7 luglio 2025) con cui l'istante trasmette il permesso di soggiorno rinnovato e la dichiarazione sostitutiva del titolo ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 compilata e firmata e conferma di voler svolgere il lavoro esclusivamente con la qualifica di lavoratrice dipendente nella Regione Lombardia;

CONSIDERATO che l'istruttoria amministrativa ha evidenziato la necessità, ai fini del riconoscimento della qualifica di estetista, dell'espletamento di una misura compensativa, per le materie mancanti nel percorso formativo presentato ed essenziali all'esercizio della professione regolamentata in Italia, consistente a scelta dell'interessata

in una prova di esame su 4 materie o in un tirocinio di adattamento di 4 mesi, come comunicato con mail del 16 luglio 2025 (prot.A41N9XY/ 14271 del 16 luglio 2025) della Amministrazione con cui si comunicava la decisione di subordinare il riconoscimento della qualifica professionale di estetista per il diploma di laurea in “Cosmetologia” conseguito il 28 febbraio 2024 presso Wyzsza Szkoła Inzynierii i Zdrowia di Varsavia (Polonia) all’espletamento di una misura compensativa per le materie mancanti nella formazione ricevuta ed essenziali all’esercizio della professione regolamentata in Italia ai sensi della legge n.1 del 4 gennaio 1990;

VISTA la mail del 21 luglio 2025 (prot.A41N9XY/14776 del 22 luglio 2025) inviata dall’istante all’Amministrazione con cui dichiara che la materia di fisiologia è presente nel diploma conseguito presso “Wyzsza Szkoła Inzynierii i Zdrowia” di Varsavia (Polonia), ma è stata tradotta in modo non corretto nella versione inglese del documento e allega nuovamente il piano di studi;

VISTO il riscontro inviato dalla Amministrazione all’istante di rettifica delle materie oggetto di scelta di misura compensativa (prot. A41N9XY/16294 del 7 agosto 2025) con cui si invitava, a modifica di quanto formalizzato in data 16 luglio 2025 (prot.A41N9XY/14271 del 16 luglio 2025) ad effettuare la misura compensativa consistente in una prova di esame o in un tirocinio di adattamento della durata di 1 mese ai fini del riconoscimento del certificato summenzionato quale titolo idoneo per l’esercizio della professione di estetista, sia in forma subordinata, sia autonoma. La misura compensativa, ai sensi dell’art. 22 del decreto legislativo 206/2007 e successive modifiche ed integrazioni predisposta dalla Regione Lombardia consisteva in una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento mirante ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche, nonché a valutare la capacità all’esercizio della professione vertente sulla seguente materia: nozioni di alimentazione;

VISTA la mail del 16 agosto 2025 (prot. A41N9XY/16691 del 20 agosto 2025) inviata dall’istante alla Amministrazione con cui precisa che la materia “nozioni di alimentazione” risulta già compresa nel percorso di studi all’insegnamento denominato “Dietetics and nourishment planning”;

CONSIDERATO che il titolo di qualificazione professionale presentato dalla richiedente può essere riconosciuto ai sensi degli articoli 19, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

DECRETA

Articolo unico

1. Per quanto in premessa indicato, è riconosciuto, quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia dell’attività professionale di estetista, esclusivamente in qualità di lavoratrice dipendente, il diploma di laurea in Cosmetologia conseguito il 28 febbraio 2024 presso Wyzsza Szkoła Inzynierii i Zdrowia di Varsavia (Polonia) alla signora Yana Liashchynskaya, nata il 14 febbraio 1995 in Bielorussia.

Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/Pubblicita-legale/Pagine/default.aspx>.

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Massimo Temussi

Siglato

MCP/LAM

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i.